

Legge regionale 17 giugno 1993 , n. 47 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

Art. 22

Progetto di ricerca per il recupero e la valorizzazione dei borghi rurali del Friuli-Venezia Giulia (programma 1.4.2.)

- 1.** L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare progetti comunali di ricerca urbanistico-edilizia sui modelli e sulla tipologia di recupero dei borghi rurali, connessi al riuso abitativo, con riferimento alla << casa a corte >> friulana, di interesse storico culturale.
- 2.** Il finanziamento di cui al comma 1 è concesso su presentazione alla Direzione regionale dell' edilizia e dei servizi tecnici di apposita domanda corredata del preventivo di spesa e può essere erogato in via anticipata ed in un' unica soluzione. I termini e le modalità di rendicontazione dell' avvenuto utilizzo del finanziamento sono specificati nel decreto di concessione del medesimo.
- 3.** Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
- 4.** A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è istituito alla Rubrica n. 13 - programma 1.4.2.- spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione VII - il capitolo 3339 (2.1.232.5.07.26) con la denominazione << Finanziamento di progetti di ricerca urbanistico-edilizia sui modelli e sulla tipologia di recupero dei borghi rurali, connessi al riuso abitativo, con riferimento alla 'casa a corte' friulana, di interesse storico culturale >>, e con lo stanziamento complessivo di lire 200 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.